



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 1650	del 31/10/2024

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO TONIOLO, SITO IN VIA UGO RINDI A PISA” CUP J51B21005830006. APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE LAVORI AFFIDATO A RTI CETOLA SPA E LFM SPA – CIG DERIVATO A020A1EE2E – CONTRATTO REP.56260 DEL 05.03.2024, ATTO DI CORREZIONE DEL 13.03.2024 E ATTO INTEGRATIVO REP.56263 DEL 06.03.2024: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER L’IMPRESA ARREDOLINE COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIA EUROPA N.8, 52010 LOCALITÀ CORSALONE, CHIUSI DELLA VERA (AR) – P.I. 02035630512
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uffici Partecipati	
PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica	SEGRETARIO GENERALE
PNRR	



COMUNE DI PISA

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO TONIOLO, SITO IN VIA UGO RINDI A PISA” CUP J51B21005830006.

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione lavori affidato a RTI Cetola SPA e LFM SPA – CIG derivato A020A1EE2E – Contratto Rep.56260 del 05.03.2024, atto di correzione del 13.03.2024 e Atto integrativo Rep.56263 del 06.03.2024: autorizzazione al subappalto per l’impresa ARREDOLINE COSTRUZIONI srl con sede in via Europa n.8, 52010 località Corsalone, Chiusi Della Verna (AR) – P.I. 02035630512

IL RESPONSABILE E.Q.

DATO ATTO CHE:

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all’ Arch. Fabio Daole l’incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con provvedimento DD10 n. 1971 del 30/11/2023, il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato nominato responsabile posizione organizzativa “MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DI TUTTI I PROGETTI PNRR E GESTIONE TECNICA DELL’EDILIZIA SCOLASTICA DEI PROGETTI PNRR”;
- con la Deliberazione del C.C. n. 64 del 05.12.2023 è stato approvato il D.U.P. 2024-26, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l’Elenco annuale dei lavori,
- con la Deliberazione del C.C. n. 72 del 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-26;
- con la Deliberazione della G.C. n. n. 349 del 21.12.2023 con la quale è stata approvato il P.E.G. 2024-2026;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR (M4.C1- I1.1), che mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza”;
- le Circolari n.32 del 30.12.2021 e n.33 del 13.10.2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e l’allegata Guida operativa per il rispetto del DNSH;
- la Circolare n. 20 dell’11/08/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR;

VISTI:

- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell’istruzione ha indicato, tra gli obiettivi, quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
- l’Avviso prot. n. 48047 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in attuazione del citato DM per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU ;

DATO ATTO che il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l’intervento di Demolizione e ricostruzione dell’asilo nido Toniolo, sito in via Ugo Rindi a Pisa, che prevede un importo complessivo di euro 1.690.000,00 chiedendo il finanziamento con fondi PNRR per un importo pari a € 1.365.000,00 e prevedendo inizialmente un cofinanziamento con fondi propri comunali per un importo pari a € 325.000,00;

DATO ATTO che l'intervento è risultato dapprima ammesso con riserva al finanziamento in base alla D.D.G.MIUR n. 57 del 08.09.2022 e successivamente, a seguito di scioglimento della riserva, ammesso definitivamente per la quota di euro 1.365.000,00 finanziata con risorse PNRR, come da comunicazione con nota dell'Unità di Missione PNRR prot. 99227 del 22.11.2022 di ammissione al finanziamento;

VISTO l' "Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori", Registro Ufficiale n.13696 del 05.02.2023, tra Ministero dell'Istruzione e Comune di Pisa;

VISTO l'Addendum all'accordo di concessione del finanziamento, Registro Ufficiale n. 76894 del 24.05.2023, tra Ministero dell'Istruzione e Comune di Pisa che modifica il cronoprogramma dell'intervento;

DATO ATTO che l'intervento di Demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Toniolo posto in via Ugo Rindi a Pisa, è stato inserito nel piano triennale OOPP a seguito della variazione di bilancio di cui alla Delibera CC n. 3 del 02/02/2023 (PPI2023/263) a cui è associato il **CUP J51B21005830006**;

DATO ATTO che:

- con delibera di Giunta n. 160 del 06.07.2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Toniolo, sito in via Ugo Rindi a Pisa - CUP J51B21005830006, per un importo di quadro economico di 1.876.500,00 e un importo dei lavori di € 1.216.010,58;
- con delibera di Giunta n. 267 del 19/10/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Toniolo, sito in via Ugo Rindi a Pisa - CUP J51B21005830006, per un importo di quadro economico di 1.876.500,00 e un importo dei lavori di € 1.253.635,52;
- per l'aggiudicazione dei lavori, con provvedimento n.321 del 27.02.2023, è stato deciso di ricorrere all'appalto integrato aderendo alle procedure di Accordo Quadro, gestite direttamente da Invitalia in favore degli Enti locali – Soggetti attuatori al fine di accelerare la realizzazione degli interventi dell'Investimento in oggetto, dovendosi predisporre da parte dell'Amministrazione un progetto di livello definitivo;
- con determinazione dirigenziale D10/1458 del 24.10.2023 è stato deciso di:
 - o attivare il Contratto specifico per la realizzazione in appalto integrato dell'intervento in oggetto ricorrendo all'accordo quadro aggiudicato da INVITALIA nell'ambito del LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B - Cluster AQI – Pisa – B, con l'operatore economico in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista) per un ribasso unico percentuale del 16,50000%, quindi per un importo di contratto di Euro 1.096.261,41 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.213.534,79;
 - o approvare l'ODA n.03 compilato per la parte di competenza del soggetto attuatore e assumere i relativi impegni prevedendo un importo di contratto specifico pari a Euro 1.096.261,41 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.213.534,79;
 - o approvare la bozza di contratto specifico;
 - o assumere i corrispondenti sub-impegni con imputazione al capitolo 212210 del P.E.G. dell'esercizio 2023 a favore della mandataria dell'ATI costituenda CETOLA SPA, con sede in VIA TARANTO N. 37, 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG) – P.Iva 03892770714;

- con determinazione D10/1670 del 27.11.2023 sono stati affidati i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi alla direzione dei lavori, direzioni operative delle parti strutturali e impiantistiche, nonché coordinamento sicurezza in fase esecuzione allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO (P.Iva 03470080486), via Znojmo n. 1/f, Pontassieve Prov. FI;
- con determinazione D10/1720 del 30.11.2023 è stato deciso:
 - o di approvare il progetto di livello esecutivo relativo all'intervento denominato "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO TONIOLO, SITO IN VIA UGO RINDI A PISA" CUP J51B21005830006;
 - o di approvare le modifiche migliorative della funzionalità dell'opera proposte da parte dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto integrato, modifiche che, non alterando in modo sostanziale il progetto, hanno dato luogo a una modifica del contratto inquadrabile nella previsione di cui all'art.45 co.7 delle CONDIZIONI GENERALI, come modificata dall'art.13 delle CONDIZIONI PARTICOLARI del contratto attuativo, documento approvato con delibera di giunta n.267 del 19/10/2023, che testualmente cita: "non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co.1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co.4 del Codice dei Contratti";
 - o di approvare il diverso e maggiore importo dei lavori nonché il quadro tecnico economico dell'opera rideterminato a seguito dell'accoglimento delle modifiche al progetto;
 - o di modificare ed integrare i sub-impegni assunti con determinazione D10/1458 del 24.10.2023 prevedendo un importo di contratto specifico pari a Euro 1.155.523,80 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.278.723,42;
- in data 30.11.2023 sono stati avviati i lavori di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Toniolo, come da verbale di consegna lavori di pari data, nel rispetto dei termini e dei milestone fissati dal PNRR;
- con determinazione D10/1877 del 15.12.2023 è stato affidato il servizio inerente il collaudo statico in corso d'opera e finale ai sensi del cap.9 del D.M. 17 gennaio 2018 all'Ing PAOLO CIONI con studio in Firenze, via Aretina 167/M, P.IVA 00670740489;
- contratto attuativo Rep.56260 del 05.03.2024, il relativo atto di correzione del 13.03.2024 e l'atto aggiuntivo Rep.56263 del 06.03.2024 stipulato con il RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione lavori di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Toniolo, sito in Via Ugo Rindi a Pisa" CUP J51B21005830006, CIG derivato A020A1EE2E;
- con provvedimento D10/590 del 19.04.2024 è stata convalidata l'approvazione del progetto esecutivo di cui alla determinazione D10/1720 del 30.11.2023;

DATO ATTO ALTRESI' che con determinazione D10/539 del 29.04.2024, D10/879 del 02.07.2024, D10/1303 del 27.08.2024 e D10/1485 del 03.10.2024 si è provveduto a recuperare, per adeguarsi alle indicazioni contenute nella circolare prot n. 148193 del 29/12/2023 emanata dal competente Ministero (MIM) e dei chiarimenti del Ministero intervenuti successivamente, le economie di gara in quota PNRR, prevedendo un cofinanziamento aggiuntivo con risorse comunali di Euro 30.000,00 con relativo impegno di spesa sul cap. 212210 del P.E.G. dell'esercizio 2024 ("Progetto PNRR M4, C1, I1.1 – CUP J51B21005830006") finanziandola con risorse comunali provenienti da avanzo di amministrazione, provvedendo a una revisione delle voci del quadro economico secondo il seguente prospetto sintetico:

lavori e costi con finanziamento PNRR	1.365.000,00
lavori e costi con finanziamento FOI	136.500,00
lavori e costi con finanziamento comunale	375.000,00
lavori e costi con finanziamento comunale (incremento)	30.000,00
TOTALE	1.906.500,00

DATO ATTO che all'atto della compilazione dell'OdA n.3 da parte della ditta appaltatrice è stata indicata l'intenzione di subappaltare per intero le opere efferenti la categoria OS32 indicate nell'OdA stesso, ammontanti al lordo del ribasso a Euro 262.622,27 incluso oneri della sicurezza per Euro 5.297,08;

DATO ATTO ALTRESI' che l'art.19 del contratto Rep.56260 del 05.03.2024 riporta le intenzioni in tema di subappalto manifestate dal subappaltatore in sede di gara e precisa che in applicazione dell'art.18 del Disciplinare unico di gara, per quanto attiene alla componente dei lavori, essendo presente la categoria accessoria OS32 non inizialmente prevista tra quelle richieste ai fini della partecipazione alla gara espletata da Invitalia, verificato che l'Aggiudicatario non è in possesso della qualificazione SOA per questa Categoria, questo dovrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla Categoria Accessoria ad altro operatore qualificato;

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo avvenuta con la citata determinazione D10/1720 del 30.11.2023 sono state recepite le modifiche migliorative della funzionalità dell'opera proposte da parte dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto integrato, modifiche che, non alterando in modo sostanziale il progetto, hanno dato luogo a una modifica del contratto e alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo Rep.56263 del 06.03.2024 secondo il quale la categoria OS32 ammonta al lordo del ribasso a Euro 262.607,45 incluso oneri della sicurezza per Euro 5.012,98;

DATO ATTO che con nota prot.80576 del 01.07.2024 la ditta appaltatrice formata dall'ATI Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante) ha comunicato che il raggruppamento in data 07.06.2024 ha costituito società consortile ai sensi dell'art. 93 del DPR 5 ottobre 2010, n. 270 per procedere all'esecuzione unitaria dei lavori in questione, modalità esecutiva che non costituisce cessione del contratto, né altresì costituisce subappalto e la titolarità del Contratto d'Appalto permane in capo al RTI;

DATO ATTO che la società consortile costituita è denominata ASILO NIDO TONIOLO SCARL con sede legale in Bari, via Traversa 20 Viale Francesco De Blasio n.14, codice fiscale e partita iva 08951120727;

VISTA la richiesta di subappalto inoltrata dall'ATI formata da Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante) prot.126511 del 24.10.2024 per l'autorizzazione al subappalto per la ditta ARREDOLINE COSTRUZIONI srl, con sede in via Europa n.8, 52010 località Corsalone, Chiusi Della Verna (AR) – P.I. 02035630512 per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categoria OS32 inerenti la produzione e il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati, per un importo contrattuale pari ad € 200.000,00 di cui euro 5.012,98 per oneri della sicurezza;

VISTA la documentazione allegata alla suddetta richiesta di subappalto formulata dall'ATI Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante), ed in particolare:

- richiesta di autorizzazione in bollo;
- contratto sottoscritto da ASILO NIDO TONIOLO SCARL costituita dalla suddetta RTI per l'esecuzione dell'appalto e l'impresa ARREDOLINE COSTRUZIONI SRL in possesso dei requisiti di qualificazione (OS32) non posseduti dal RTI affidatario per la produzione e il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati, per un importo contrattuale pari ad € 200.000,00 di cui euro 5.012,98 per oneri della sicurezza;
- attestazione resa da ARREDOLINE COSTRUZIONI SRL contenente:
 - ☐ l'assunzione obblighi specifici PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;

- ☐ il rispetto degli obblighi connessi all'art. 47 co. 2 e 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presente atto e, altresì, nell'Accordo Quadro e nel Sub-Disciplinare 2. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 11 delle presenti Condizioni Generali in combinato disposto con l'articolo 14 del Sub-Disciplinare 2;
- ☐ il rispetto delle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nelle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- ☐ Dichiarazioni sul titolare effettivo e sull'assenza di conflitto di interessi del suddetto in merito all'assunzione dei lavori nel presente appalto;
- ☐ Dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecniche e professionali;
- ☐ Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale tramite modello DGUE e dichiarazioni integrative;
- ☐ Dichiarazione del possesso dei requisiti di qualificazione dell'impresa subappaltatrice, di cui attestazione SOA per cat. OS32 cat. III-BIS;
- ☐ Dichiarazione del subappaltatore di non esser soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art 14 del D.Lgs 81/2008;
- ☐ Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato del subappaltatore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.);
- ☐ Dichiarazione della composizione societaria;
- ☐ dichiarazione ai sensi dell'art.94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- ☐ dichiarazione resa sull'assenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile nei confronti del subappaltatore;

Nonché:

- il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- la documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90 co. 9 del d.lgs. 81/2008 e dell'art. 16 della L.R. Toscana n. 38/2007;

VISTO che con note prot.122461, prot.122465, prot.122470, prot.122472, prot.122475 e prot.122481 del 15.10.2024 sono state avviate le verifiche per accertare che non sussistano i motivi di esclusione di ordine generale;

DATO ATTO che l'impresa subappaltatrice ARREDOLINE COSTRUZIONI srl:

- è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_45613391 valido fino al 28.01.2025;
- è in possesso della attestazione SOA cat OS32 class. III necessaria e sufficiente per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art 83 D.Lgs 50/2016 per l'assunzione dei lavori in subappalto;
- a seguito di visura casellario informatico ANAC del 15.10.2024, non sono state individuate annotazioni

RISCONTRATO ai termini dell'art 105 co. 4 come modificato dalla legge n. 238 del 2021:

- a) è stato dato corso alle verifiche per accertare che non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., non essendo però ancora intervenuti gli esiti;
- b) dato atto del possesso della attestazione da parte della suddetta impresa della SOA OS32 cl. III-BIS per l'esecuzione dei lavori attinenti la categoria per cui si chiede il subappalto;
- c) che all'atto dell'offerta il RTI ha preventivamente indicato i lavori, le forniture o i servizi che la ditta appaltatrice intendeva subappaltare nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto tra cui il 100% delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS32 a titolo di subappalto qualificante ai sensi dell'art. 12 lett.b della L. n. 80/2014;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- l'impresa subappaltatrice ARREDOLINE COSTRUZIONI srl ha dichiarato "di non trovarsi nelle condizioni di controllo, controllante o controllata, né di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con la società ASILO NIDO SCARL P.Iva 08951120727 e con l'impresa appaltatrice formata dall'ATI Cetola SpA (mandataria P.Iva 03892770714) e LFM SpA (mandante P.Iva 05902670727);
- sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 mediante la comunicazione e l'indicazione del conto dedicato;

DATO ATTO che:

- l'appalto in specie ai termini dell'art 226 comma 3 del D.Lgs 36/2023 segue le norme del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii essendo stata pubblicata la procedura di scelta del contraente prima della data in cui il nuovo codice dei contratti ha acquistato efficacia;
- ai sensi dell'art 105 co.8 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore e i subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;

VISTO anche il parere MIT n. 2747 del 03.06.2024 per l'autorizzazione al subappalto per lavori le cui procedure di gara sono state avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023, come nel caso in specie;

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi devono potersi avviare il prima possibile per non procurare nocumento al programma dei lavori nel rispetto delle tempistiche contrattuali;

VISTA la proposta del RUP all'autorizzazione del subappalto, ivi allegata;

TENUTO conto che il subappalto, quale contratto derivato dal contratto principale, esige una manifestazione espressa da parte dell'appaltatore (S.A.) di affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (*ex art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016*) (vedi TAR Veneto, con l'ordinanza n. 22 del 15 gennaio 2021);

CONSIDERATO che la società consortile eventualmente costituita è responsabile della mera esecuzione dei lavori, laddove la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate, mentre la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori;

RITENUTO che la possibilità per le imprese costituite in ATI di costituire società anche consortili per l'esecuzione dei lavori non può essere strumento per schermare la responsabilità delle imprese riunite, che è presupposto della scelta del contraente e dell'aggiudicazione dei lavori ed è stata stabilita dal legislatore proprio allo scopo di tutelare l'amministrazione, i subappaltatori ed i fornitori per una migliore realizzazione dell'opera pubblica (Cass., n. 2173 del 2024 citata e da ultimo Cass., n 10591 del 2004).

DATO ATTO che nella fattispecie si applica la disciplina specialistica dei contratti pubblici non operando l'art. 2462 del codice civile;

CONSIDERATO che, ai sensi del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot.343835 del 10.11.2010:

- la società consortile costituita ai sensi dell'art. 93 del DPR 5 ottobre 2010, n. 270 per l'esecuzione unitaria dei lavori appaltati è legittimata a stipulare contratti di subappalto;
- la richiesta di autorizzazione al subappalto rimane di esclusiva competenza dell'ATI aggiudicataria, unico interlocutore della Stazione appaltante, anche dopo la costituzione della società consortile, costituente mero strumento operativo cui è affidata l'esecuzione unitaria dei lavori nell'interesse delle imprese riunite (cfr. Corte di Cassazione, 18 giugno 2008 n.16410);
- la Stazione appaltante, autorizzando l'ATI aggiudicataria, continua ad essere garantita dalla stessa nel caso di eventuali inadempienze della società consortile, quale mero strumento operativo non ha alcun rapporto diretto con la Committente;

CONCLUSO PERTANTO che la società consortile assume semplicemente il rilievo di una struttura operativa al servizio dell'ATI contraente, che, perciò, non le consente di divenire titolare di alcuna posizione giuridica, né attiva, né passiva, da cui discende che:

- a. il pagamento del corrispettivo d'appalto deve essere versato all'ATI secondo le quote di partecipazione, titolare del contratto;
- b. le domande di subappalto e le comunicazioni di forniture con posa in opera e/o di noli a caldo devono essere presentate dalla capogruppo dell'ATI mentre i relativi contratti sottostanti possono essere stipulati dalla società consortile;
- c. la responsabilità per inadempimento rimane in capo all'ATI;

CONSIDERATO quanto precede in narrativa e ritenuto opportuno al buon fine del rispetto delle milestone fissate dal PNRR, senza cause di arresto che condizionino l'andamento dei lavori, procedere ad autorizzare il subappalto pur in assenza della completa verifica sui requisiti generali posseduti dall'impresa subappaltatrice condizionandone però l'efficacia al completamento delle verifiche stesse, stabilendo che in caso di riscontro a carico dell'operatore economico di condizioni con rilevanza escludente l'autorizzazione verrà fatto ricorso al potere di autotutela in merito al presente atto;

RILEVATO dai controlli effettuati sulla quasi totalità delle dichiarazioni che non sussistano motivi ostativi all'autorizzazione al subappalto per la ditta ARREDOLINE COSTRUZIONI srl entro i termini di legge che determinerebbero il silenzio assenso;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni sull'assenza di conflitto interesse dei titolari effettivi della ditta subappaltatrice;

VISTA la proposta del RUP di autorizzazione al subappalto, ivi allegata;

DATO ATTO che il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch Elena Pugi;

DATO ATTO di aver acquisito con riferimento alle varie procedure di scelta del contraente la dichiarazione da parte del Responsabile unico del procedimento di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

ATTESTATO:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

- che è stata acquisita per la procedura di affidamento dell'appalto integrato la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ancora applicabile al caso in specie;

PROVVEDE

- 1) a dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) in relazione all'istanza di subappalto prot.126511 del 24.10.2024, vista la proposta del RUP allegata al presente atto, ad autorizzare il subappalto da parte dell'impresa appaltatrice formata dall'ATI Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante) alla ditta ARREDOLINE COSTRUZIONI srl, con sede in via Europa n.8, 52010 località Corsalone, Chiusi Della Verna (AR) – P.I. 02035630512 per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categoria OS32 inerenti la produzione e il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati, per un importo contrattuale pari ad € 200.000,00 di cui euro 5.012,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) a subordinare l'efficacia della presente autorizzazione all'esito della conclusione dei controlli sui requisiti generali stabilendo che in caso di riscontro a carico dell'operatore economico di accertamenti con rilevanza escludente, la presente autorizzazione è soggetta all'esercizio del potere di autotutela amministrativa ai sensi di legge;
- 4) a dare atto che l'impresa subappaltatrice ARREDOLINE COSTRUZIONI srl:
 - è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_45613391 valido fino al 28.01.2025;
 - è in possesso della attestazione SOA cat OS32 class. III necessaria e sufficiente per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art 83 D.Lgs 50/2016 per l'assunzione dei lavori in subappalto;
 - a seguito di visura casellario informatico ANAC del 15.10.2024, non sono state individuate annotazioni;
- 5) a specificare inoltre che:
 - gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, devono essere corrisposti all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;
 - l'appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori dell'osservanza da parte di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalti;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo delle imprese subappaltatrici;
 - l'ingresso in cantiere è subordinato alla approvazione del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore;
 - l'impresa subappaltatrice per il tramite dell'appaltatore deve trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici,

- 6) a dare atto che, come specificato nel subcontratto stipulato con la ditta ARREDOLINE COSTRUZIONI srl, le parti contrattuali hanno stabilito di comune accordo che il pagamento delle prestazioni, non verrà effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante;
- 7) a dare atto che il codice CUP è J51B21005830006 e il CIG derivato è A020A1EE2E;
- 8) a comunicare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) e alla ditta subappaltatrice ARREDOLINE COSTRUZIONI srl;
- 9) a partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR DD10.
- 10) a pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
- 11) a dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

IL RESPONSABILE E.Q.

Ing Stefano Garzella

Documento firmato digitalmente da

STEFANO GARZELLA / ArubaPEC S.p.A.